

Cassa di Edile Capitanata Foggia

CALCOLO ACCANTONAMENTI E CONTRIBUTI

Accantonamento

La base di calcolo per l'accantonamento e i contributi, da versare mensilmente alla Cassa Edile, è la **Paga Globale di Fatto** (P.G.F.) percepita dall'operaio per le ore di effettivo lavoro ordinario (con l'esclusione, quindi, delle ore effettuate ad altro titolo, ad esempio lavoro straordinario, ecc.), nonché per il trattamento economico per le festività di cui all'articolo 18 comma 3 del C.C.N.L. (otto ore al giorno per i giorni: 1 e 6 gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, festa del Santo Patrono e, dal 2001, 2 giugno).

$$| \text{P.G.F.} = (\text{Ore lavoro ordinario} + \text{Ore festività}) \times \text{Paga Oraria Contrattuale}^1 |$$

- **L'accantonamento lordo** (da erogare in busta paga) è pari al **18,5%** della P.G.F..
- **L'accantonamento netto** (da trattenere in busta paga e versare alla Cassa Edile) è pari al **14,2%**.

L'impresa dovrà, inoltre, erogare direttamente in busta paga, il **4,95%** della P.G.F., a titolo di **permessi per riposi annui**.

Nota bene: le percentuali sopra riportate sono relative al periodo successivo al 1° ottobre 2000; dal 1/1/1994 al 30/9/2000 le percentuali di calcolo erano le seguenti:

Accantonamento lordo: 23,45%
Accantonamento netto: 18,5%.

Nelle suddette percentuali era già compreso l'accantonamento per i riposi annui (4,95%).

¹ La paga oraria è calcolata dividendo per 173 i seguenti elementi della retribuzione mensile contrattuale (Art.25 ccnl):

- Paga base di fatto (comprensiva di eventuali superminimi individuali);
- Indennità di contingenza ed EDR;
- Ex Indennità Territoriale di Settore;
- Elemento Economico Territoriale;
- Eventuale Maggiorazione capisquadra.

ALIQUOTE CONTRIBUTI IN VIGORE

I contributi dovuti dalle imprese sono riportati nel sito web della Cassa Edile di Capitanata all'indirizzo:

<https://www.cassaedile.fg.it/foggia/aliquote.htm>

Dalla stessa pagina è possibile accedere alle tabelle storiche, dove è riportato l'importo dei contributi a partire dal 1 gennaio 1996 .

L'importo dei contributi dovuti è da considerarsi per un numero di ore contrattuali non inferiore al minimo previsto dalla contrattazione collettiva. Laddove tale minimo non è raggiunto, occorre considerare quanto previsto dalla circolare CNCE Prot.9349/p/cv del 29/7/2019 (vedi <https://www.cassaedile.fg.it/circolari/Ore%20non%20lavorate%20in%20denuncia%20e%20contribuzione%20virtuale%20precisazioni%20CNCE.pdf>)

Alla contribuzione prevista dalle tabelle va inoltre aggiunta:

- 1) la contribuzione contrattuale PREVEDI e, per i lavoratori che aderiscono volontariamente al PREVEDI (cd. adesione esplicita), sia la quota lavoratore che la quota Impresa, nonché la quota TFR;
- 2) la contribuzione Sanedil/Prevedi per gli impiegati (solo nel caso l'impresa aderisca al pagamento degli stessi attraverso la Cassa Edile).

Nota bene: Con l'istituzione del MUT – Modello Unico Telematico, l'importo dei contributi, nonché il conteggio di eventuali integrazioni in caso di mancato raggiungimento dei minimi contrattuali, viene effettuato in maniera automatica dalla procedura OnLine.